

Cagliari, 14 marzo 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale

- vista la nota del tesserato sig. Riccardo Fiorentini tessera n. 376381 sottoposta all'attenzione del sottoscritto in occasione della riunione del C.R. Fib Sardegna tenutasi in data 10 marzo 2018.
- considerato che dal punto di vista procedurale, vi siano i presupposti per procedere d'ufficio;

PREMESSO CHE

- dall'esame della nota si evince che il tesserato Fiorentini riferisce circostanze dando un'interpretazione del tutto incauta anche alla luce di non meglio precisate irregolarità e/o errori che i soggetti istituzionali avrebbero, a suo dire, commesso e concludendo altresì con una riserva di azione giudiziale del tutto eccessiva e spropositata;
- le suddette contestazioni debbano, nel merito, considerarsi irricevibili in quanto non introdotte attraverso le istituzionali modalità di reclamo (sul punto, comunque ininfluente, la Società di appartenenza non ha mai presentato alcuna contestazioni in merito allo svolgimento delle operazioni di sorteggio);

visto lo Statuto della Federazione Bocce,

visto il Codice di comportamento sportivo,

visto il Regolamento di Giustizia e disciplina,

CONSIDERATO CHE

- la condotta del sig. Fiorentini Riccardo è meritevole di sanzione poiché integra quanto meno la fattispecie prevista 61, comma 3, lettere a) così come sussiste la responsabilità della ASD Serramanna ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 7.



Per questi motivi

Dato atto che i fatti descritti, anche a seguito di compiuta istruttoria, appaiono provati,

APPLICA

- a. a Fiorentini Riccardo, (tessera n. 376381), in quanto autore dei fatti, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettera a sub 1, la sanzione della sospensione per mesi 1 (pena base dell'ammonizione, raddoppiata ai sensi del comma 6 in quanto la violazione è stata commessa da un soggetto che ha anche la qualifica di Arbitro), la sanzione assorbe circostanze attenuanti e aggravanti nonché la recidiva.
- b. alla Società Asd Serrammanna, la multa di € 70,00 ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera.

Si trasmette alla segreteria regionale della FIB per le notificazioni alle parti.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo

Cagliari, 14 marzo 2018

(Il Giudice Sportivo Territoriale)

Avv. Nicola Norfo

